



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado  
**GENZANO DI LUCANIA**  
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)  
con sezione associata a Banzi (PZ)  
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103  
e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it  
C.F. 96032780767  
Codice Univoco: UF8MBG



A tutti i genitori/tutori  
degli alunni dell'IC di Genzano di Lucania

e p.c. a tutti i docenti  
dell'IC di Genzano di Lucania

Al sito web

**Oggetto:** Interruzione o turbamento delle lezioni online.

Sono pervenute al sottoscritto, da parte di genitori e docenti, segnalazioni che durante l'attività sincrona di Didattica Digitale Integrata si sono verificati spiacevoli inconvenienti dovuti all'intromissione di genitori durante lo svolgimento delle lezioni.

Si ricorda a tutti che il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Pertanto la Didattica Digitale Integrata diventa la modalità **ordinaria** di insegnamento/apprendimento, ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

Pertanto i genitori che interrompono o turbano le lezioni, senza autorizzazione, assumono una condotta penalmente rilevante che integra la fattispecie di reato di cui all'art. 340 codice penale, ossia il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Si ricorda, inoltre, che i docenti **sono pubblici ufficiali** (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l'esercizio delle loro funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 - dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

Si fa presente che si può ravvisare il reato di interruzione di pubblico servizio anche agli alunni che durante la lezione con scherzi, urla, prepotenze, parole fuori luogo non ne permettano lo svolgimento.

Lo scrivente valuterà le segnalazioni che dovessero arrivare attivando le procedura più opportune.

Si ricorda, inoltre, che a far data 13/12/2020 prot. 3502 i genitori possono prenotare colloqui individuali con i docenti.

Il Dirigente Scolastico  
*prof. ing. Lucio Santosuosso*  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse